Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 106 del 9 maggio 1990 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 maggio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 31

DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 1990, n. **105.**

Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 1990, n. 105.

Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;.

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro, norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e per l'ordinamento del relativo personale;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, al quale ci si uniforma tranne che per l'entità della riserva di posti al personale già in servizio, prevista dall'art. 34, comma 3, che viene fissata in percentuale non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento per esigenze di professionalità assicurata dal personale già in servizio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

ORDINAMENTO DEL DIPARTIMENTO

Capo I

ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art. 1.

Istituzione del Dipartimento

1. È istituito nell'ambito del Ministero delle Finanze ed alle dirette dipendenze del Ministro il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette è articolato in uffici centrali, costituenti la direzione generale ed in uffici periferici.

3. Sono organi del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette il consiglio di amministrazione e la commissione di disciplina.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, la normazione secondaria assicura al Dipartimento una autonomia organizzativa e funzionale, adeguata al dinamismo dei servizi doganali, alla complessità e peculiarità degli stessi, alle esigenze della produzione e dei traffici, garantendo la sicurezza fiscale e assicurando la diretta connessione degli organi e degli uffici ai centri di indirizzo nazionale, comunitari ed internazionali e prevedendone il costante e non mediato rapporto con gli operatori ed il pubblico.

Art. 2.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di attuazione degli indirizzi generali e di gestione del Dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro; è organo consultivo e di controllo dell'attività del Dipartimento.

2. Il consiglio di amministrazione esercita altresì le funzioni attribuite ai consigli di amministrazione dei Ministeri dalle generali disposizioni in materia di pubblico impiego ed esprime il proprio parere sulle seguenti materie:

a) ordinamento e funzionamento dei servizi del Dipartimento;

b) programmi per l'informatizzazione dei servizi del Dipartimento;

c) programmi pluriennali per l'acquisizione di beni e servizi occorrenti al perseguimento delle finalità del Dipartimento e programmi edilizi;

d) contratti e convenzioni, con esclusione delle acquisizioni in economia nei normali limiti di spesa fissati dalle norme generali di contabilità di Stato;

e) schemi di regolamenti di servizio del personali;

f) in ogni altro caso, a richiesta del Ministro, del direttore generale, o di un terzo dei suoi componenti.

Art. 3.

Composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro delle Finanze, che lo presiede, ed è composto da:

a) un Sottosegretario di Stato con funzioni di Vica Presidente;

b) il direttore generale del Dipartimento;

c) il comandante generale della Guardia di Finanza;

d) il direttore generale dei Monopoli di Stato;

e) il direttore generale delle imposte dirette;

f) il direttore generale delle tasse e imposte indirette sugli affari;

g) il direttore generale del demanio;

h) il direttore generale per gli studi di legislazione comparata e le relazioni internazionali;

i) il direttore generale dell'organizzazione dei servizi tributari;

l) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari;

m) i direttori centrali del Dipartimento;

n) due direttori compartimentali;

o) cinque rappresentanti del personale del Dipartimento eletti secondo le procedure previste dai decreti del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e 8 maggio 1987, n. 266;

p) due membri scelti tra persone di comprovata competenza, anche estranee all'amministrazione finanziaria, nominati con decreto del Ministro delle Finanze.

2. Fanno inoltre parte del Consiglio di amministrazione un Consigliere di Stato ed un Avvocato dello Stato, designati dai rispettivi capi degli Istituti, il Ragioniere generale dello Stato e il Provveditore generale dello Stato, nonchè il capo dell'ufficio legislstivo del Ministero delle Finanze.

3. In caso di assenza del Ministro e del Sottosegretario di Stato la presidenza è assunta dal direttore generale del Dipartimento.

4. Le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente del Dipartimento preposto alla divisione che svolge i compiti di segreteria del consiglio di amministrazione.

5. Per il periodo di durata nella carica, il componente di cui al comma 1, lettera *c)*, è escluso dal collocamento in aspettativa di cui all'art.7, primo comma, della legge 12 dicembre 1973, n. 804, nonchè dal computo dei numeri massimi di cui all'art. 3, primo comma, della stessa legge n. 804.

6. I membri di cui alla lettera *n)* sono indicati da tutti i direttori compartimentali con criterio di rotazione annuale e rappresentanza territoriale: uno per il nord ed uno per il centro-sud.

7. I membri di cui alla lettera *p)* durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per un altro quadriennio.

8. Possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto in relazione alla trattazione di singoli argomenti, rappresentanti dall'Amministrazione finanziaria o di altra amministrazione.

9. Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola una volta al mese. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 14 membri oltre quella del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza degli intervenuti. A parità di voti prevale quello del presidente.

10. Per quanto non diversamente previsto del presente decreto si osservano le disposizioni contenute negli articoli 146 e 147 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

11. I membri di cui alla lettera *o)*, nelle more dell'espletamento delle procedure elettive che dovrà avvenire contestualmente al rinnovo dei consigli di amministrazione di tutti i Ministeri, saranno nominati dal Ministro delle Finanze su designazione delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n, 266.

Art. 4.
Semplificazione delle formalità preventive

1. In tutti i casi per i quali è prescritto dalle norme vigenti, anche in tema di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato, un parere obbligatorio, questo deve essere espresso entro quaranta giorni; trascorso tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.

Art. 5.
Direzione generale

1. La direzione generale è costituita da tre direzioni centrali:

a) la direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici;

b) la direzione centrale dei servizi doganali;

c) la direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

2. Alla direzione generale è preposto un dirigente generale di livello B con la funzione di direttore generale. A ciascuna direzione centrale è preposto un dirigente generale di livello C, con la funzione di direttore centrale, uno dei quali assolve anche la funzione di vice direttore generale.

3. I servizi delle direzioni centrali sono ripartiti in ispettorati generali amministrativi e tecnici in numero non superiore a quindici, dai quali dipendono le divisioni.

Art. 6.
Competenze del direttore generale

1. Il direttore generale ha la direzione di tutti i servizi del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il direttore generale esegue le direttive del Ministro e dà attuazione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione; in particolare il direttore generale, oltre alle attribuzioni previste da norme legislative e regolamentari:

a) determina i programmi per la realizzazione degli obbiettivi da perseguire;

b) organizza le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi, nel rispetto delle norme vigenti e delle regole di imparzialità e legalità della pubblica amministrazione, secondo principi di economicità nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge azioni di propulsione, di coordinamento, di direzione, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del Dipartimento, avvalendosi anche del servizio ispettivo centrale;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti delle Comunità europee e delle Organizzazioni internazionali, nonché con gli Organi collaterali degli altri Paesi per la trattazione di questioni e problemi attinenti ai servizi doganali ed alle imposte indirette sulla produzione e sui consumi, curando in particolare la tutela degli interessi fiscali nazionali e comunitari, la lotta alle frodi ed alle evasioni fiscali, ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti e di materiali strategici, la tutela del patrimonio artistico;

e) adotta provvedimenti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo altresí gli opportuni trasferimenti di impiegati secondo norme vigenti;

f) dispone invii in missione all'estero del personale del Dipartimento;

g) adotta, previa delega del Ministro, i provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuità, regolarità e sicurezza del servizio, ferma restando, ove occorra, la successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;

h) relaziona annualmente al Ministro ed al consiglio di amministrazione sulla attività svolta e sui risultati raggiunti ed in particolare sui costi e sull'efficienza dei servizi, sull'informatizzazione e meccanizzazione degli stessi nonché sugli obiettivi da realizzare nell'anno successivo.

Art. 7.

Competenze dei direttori centrali

1. I direttori centrali agiscono in stretto collegamento con il direttore generale, dal quale ricevono le direttive operative per la gestione dei rispettivi servizi ed al quale riferiscono sull'andamento del settore del Dipartimento cui sono preposti.

2. Ai direttori centrali, oltre alle attribuzioni previste da norme legislative e regolamentari, compete:

a) adottare i provvedimenti di competenza impartendo le direttive occorrenti per la loro applicazione;

b) indirizzare, sovrintendere e coordinare l'attività dei dipendenti ispettorati generali;

c) coordinare l'attività delle direzioni compartimentali per assicurarne l'uniformità di indirizzo;

d) analizzare l'attività ed i problemi operativi in relazione al costo ed all'efficienza dei servizi;

e) semplificare ed armonizzare le procedure amministrative e contabili.

Art. 8.

Commissione di disciplina

1. La commissione di disciplina è organo consultivo del Dipartimento ed è presieduta da un direttore centrale nominato con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione.

2. Per la composizione ed il funzionamento si osservano le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e Ufficio centrale di ragioneria

1. Presso il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono istituiti una Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato ed un apposito Ufficio centrale di ragioneria, con i compiti seguenti:

a) La Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato esercita direttamente e nei limiti di valore per gli impegni di spesa di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, le competenze del Provveditorato stesso secondo i programmi approvati dal Ministro delle Finanze in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione degli stampati, dei modelli, dei mezzi tecnici strumentali e di quant'altro possa occorrere per il funzionamento degli Uffici centrali e periferici del Dipartimento, utilizzando gli appositi stanziamenti di spesa;

b) l'Ufficio centrale di Ragioneria esercita direttamente le competenze delle Ragionerie centrali.

2. La direzione della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e quella dell'Ufficio centrale di ragioneria sono affidate a dirigenti del Ministero del tesoro con qualifica di dirigente superiore ed a tal fine i posti di ciascuno dei quadri B e I della tabella VII allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono aumentati di una unità. La dotazione organica dei suddetti uffici è stabilita con decreto del Ministro del Tesoro.

Art. 10.

Preparazione professionale

1. La direzione generale del Dipartimento, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, stabilisce i programmi per la preparazione professionale del personale, avvalendosi anche della collaborazione della Scuola centrale tributaria e delle sue sedi decentrate, delle università ed eventualmente di istituti pubblici di ricerca, con una spesa annua non superiore a 5 miliardi di lire. I corsi per la preparazione professionale del personale devono essere svolti prevalentemente in sede periferica.

Art. 11.

Sistemi informatici

1. I programmi da realizzare per l'informatizzazione dei servizi del Dipartimento debbono assicurare l'unificazione ed il potenziamento dei sistemi informatici nonché la loro integrazione con il sistema informativo del Ministero delle Finanze, compreso quello della Guardia di Finanza, ed il collegamento con i sistemi informatici e telematici di altre amministrazioni che svolgono attività connesse con il servizio doganale, nonchè con quelli delle Comunità europee e degli altri Paesi membri.

Capo II

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 12

Ordinamento periferico del Dipartimento

1. La struttura periferica del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette si articola nelle seguenti quattordici direzioni compartimentali:

Ancona per le regioni Abruzzo, Molise e Marche;

Bari per le regioni Puglia e Basilicata;

Bologna per la regione Emilia-Romagna;

Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige;

Cagliari per la regione Sardegna;

Firenze per la regione Toscana;

Genova per la regione Liguria;

Milano per la regione Lombardia;

Napoli per le regioni Calabria e Campania;

Palermo per la regione Sicilia;

Roma per le regioni Lazio ed Umbria;

Torino per le regioni Valle d'Aosta e Piemonte;

Trieste per la regione Friuli-Venezia Giulia;

Venezia per la regione Veneto.

2. Dalle Direzioni compartimentali dipendono i seguenti uffici periferici:

a) i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, dai quali possono dipendere sezioni; la competenza territoriale dei laboratori coincide con quella delle direzioni compartimentali; possono essere istituiti laboratori chimici speciali con competenze generali su specifiche materie;

b) le direzioni delle circoscrizioni doganali, con competenza sull'intero territorio di una o più province contigue;

c) le dogane internazionali all'estero, dalle quali possono dipendere sezioni e che, ai fini amministrativi, si considerano comprese nel territorio della direzione compartimentale più prossima;

d) gli uffici tecnici di finanza, con competenza sull'intero territorio di una o più province contigue, dai quali possono dipendere sezioni;

e) dogane, di regola su base provinciale, dalle quali possono dipendere sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione.

3. Il numero delle direzioni compartimentali non può essere superiore a quindici.

Art. 13.

Direzioni compartimentali

1. Alla direzione compartimentale è preposto un funzionario con qualifica di dirigente superiore.

2. Le direzioni compartimentali sono suddivise in reparti amministrativi e tecnici, ai quali sono di regola preposti funzionari con qualifica dirigenziale; presso le direzioni compartimentali sede di centri elaborazione dati sono istituiti reparti informatici che, nell'ambito delle specifiche attribuzioni, svolgono azione di coordinamento nei confronti degli uffici collegati ai centri suddetti, ancorché operanti nel territorio di altro compartimento.

3. Presso ciascuna direzione compartimentale è istituito un servizio ispettivo alle dirette dipendenze del direttore compartimentale.

4. Le direzioni compartimentali, oltre ad assolvere i compiti loro attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamentari, debbono:

a) esercitare azione di direttiva, di indirizzo, di coordinamento, di vigilanza ed ispettiva sull'attività degli uffici periferici del Dipartimento compresi nell'ambito territoriale di competenza;

b) assumere iniziative intese ad assicurare il coordinamento dei dipendenti uffici e delle loro attività d'istituto con le altre amministrazioni statali, con gli enti territoriali e con le categorie economiche, relativamente alle regioni di competenza;

c) ripartire tra gli uffici periferici del Dipartimento, compresi nell'ambito territoriale di competenza, i mezzi necessari per il loro funzionamento, messi a disposizione dalla direzione generale del Dipartimento, nei modi e con le forme stabilite dalle vigenti disposizioni;

d) decidere in prima istanza sui ricorsi previsti dalle vigenti norme avverso gli atti degli uffici del compartimento, comprese le controversie d'imposta;

e) esprimere pareri che in base alle norme vigenti vengono chiesti all'amministrazione finanziaria in relazione ad attività o impianti ubicati nel compartimento;

f) curare, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e secondo i programmi fissati dalla direzione generale del Dipartimento la preparazione professionale del personale;

g) gestire, sulla base degli indirizzi e dei piani predisposti dalla direzione generale e delle esigenze oggettive degli uffici periferici, i servizi relativi all'automazione, all'informatica ed alla telematica, compresi i collegamenti con l'utenza;

h) amministrare il personale degli uffici periferici del Dipartimento compresi nell'ambito territoriale di competenza;

i) provvedere al servizio di economato, assegnando agli uffici periferici del Dipartimento compresi nell'ambito territoriale di competenza la dotazione di registri e di stampati.

5. Ai direttori compartimentali sono attribuite tutte le competenze relative alla gestione ed alla contrattazione decentrata per quanto concerne il personale in servizio presso la direzione e gli altri uffici del compartimento, sulla base della normativa vigente e delle direttive impartite dal Ministro delle Finanze.

Art. 14.

Direzioni delle circoscrizioni doganali

1. Le direzioni delle circoscrizioni doganali, oltre ai compiti loro attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamentari, esercitano azione direttiva, di coordinamento, di vigilanza ed ispettiva sugli uffici doganali compresi nell'ambito territoriale di competenza.

2. In ogni circoscrizione una dogana svolge i compiti di direzione della circoscrizione stessa ed il direttore della dogana è il capo della circoscrizione doganale Le dogane internazionali all'estero sono assimilate alle dogane sede di direzione circoscrizionale.

3. Ai direttori delle circoscrizioni sono attribuite le competenze relative alle materie oggetto di contrattazione decentrata per quanto concerne il personale in servizio presso gli uffici doganali compresi nell'ambito territoriale di competenza.

Art. 15.

Dogane

1. Le dogane sono organi essenzialmente operativi cui sono demandati, in applicazione delle vigenti norme legislative e regolamentari, compiti di accertamento, di ispezione, di controllo e di espletamento di formalità concernenti il movimento da e per l'estero di persone, merci e mezzi di trasporto.

2. Dalle dogane dipendono sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione.

3. I direttori delle dogane esercitano le attribuzioni loro conferite dalle vigenti norme legislative e regolamentari, nonché funzioni di organizzazione e vigilanza dei servizi doganali nell'ambito territoriale di competenza, per assicurare l'efficienza e la regolarità dei medesimi, in conformità alle direttive e disposizioni impartite dal direttore della circoscrizione doganale nella quale la dogana è compresa.

Art. 16.

Uffici tecnici di finanza

1. Agli uffici tecnici di finanza sono demandati, in applicazione delle vigenti norme legislative e regolamentari, compiti di accertamento, di ispezione, di controllo e di espletamento delle connesse formalità concernenti l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

2. Dagli uffici tecnici di finanza possono dipendere sezioni.

3. Gli uffici tecnici di finanza:

a) provvedono ai servizi di accertamento tributario, amministrativo-contabili e tecnico-fiscali stabiliti dalle leggi concernenti le imposte di fabbricazione e le imposte erariali di consumo e da ogni altra norma riguardante la materia delle imposte stesse, nonché a tutti quei compiti che sono loro devoluti da leggi speciali;

b) sono gli organi cui sono demandati i compiti di consulenza tecnica, di collaudo e di controllo tecnico rilevanti ai fini dell'attività tributaria, nonché i collaudi ed i pareri di congruità nell'acquisizione di beni e servizi per gli uffici del Dipartimento aventi sede nel territorio di competenza.

4. Gli uffici tecnici di finanza svolgono le funzioni di consulenza professionale richieste da altri organi dello Stato nelle materie di competenza.

5. Ai direttori degli uffici tecnici di finanza sono attribuite le funzioni dirigenziali di organizzazione, coordinamento e vigilanza degli uffici cui sono preposti, nonché le competenze relative alle materie oggetto di contrattazione decentrata per quanto concerne il personale in servizio presso gli uffici stessi.

Art. 17.

Laboratori chimici

1. I laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sono uffici con generale competenza consultiva sulle attività del Dipartimento; eseguono i controlli analitici loro attribuiti dalle vigenti norme legislative e regolamentari, emanate anche per finalità diverse da quelle fiscali, nonché gli esami analitici e gli accertamenti tecnici loro chiesti dagli organi finanziari.

2. Dai laboratori chimici possono dipendere sezioni.

3. Ai laboratori chimici sono inoltre demandati compiti di:

a) analisi chimica e di accertamento tecnico - fiscale nel quadro dell'attività e dei controlli di istituto delle dogane e degli uffici tecnici di finanza relativamente a merci e processi di lavorazione, nonché nella istruzione di controversie sulla qualificazione delle merci, su richiesta delle direzioni compartimentali;

b) studio, ricerca e documentazione nel campo della chimica analitica e applicata in riferimento alle necessità delle competenti direzioni compartimentali, per l'esame di questioni fiscali aventi implicanze tecniche;

c) rilascio agli operatori economici di specifiche certificazioni sulla composizione e sulla conformità di campioni rappresentativi di merci in esportazione al fine di agevolarne la commercializzazione all'estero.

4. Ai direttori dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sono attribuite le funzioni dirigenziali di organizzazione, coordinamento e vigilanza dei servizi tecnici e amministrativi del laboratorio chimico, nonché le competenze relative alle materie oggetto di contrattazione decentrata per quanto concerne il personale in servizio presso il laboratorio chimico cui ciascuno di essi è preposto. .

Art. 18.

Trasferimento di attribuzioni

1. Al fine di potenziare la peculiare azione di accertamento, studio e documentazione degli uffici tecnici di finanza e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, il direttore generale del Dipartimento

può con proprio provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione, attribuire alle circoscrizioni doganali compiti amministrativi dei predetti uffici in materia di personale e di contabilità.

2. Il trasferimento di attribuzioni può essere limitato ad alcune circoscrizioni doganali e ad alcuni uffici tecnici di finanza e laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette.

Capo III

Gestione operativa

Art. 19.

Programmi pluriennali

1. L'acquisizione degli arredi, dei mezzi tecnici, compresi gli automezzi di servizio, e dei servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici del Dipartimento, quando non eseguita in economia ai sensi del comma 3, ha luogo sulla base di programmi pluriennali, approvati dal Consiglio di amministrazione, nei quali debbono essere indicati gli obiettivi, le acquisizioni col relativo limite massimo di spesa e le modalità realizzative, ivi compresi, ove possibile, gli schemi contrattuali da utilizzare.

2. I programmi la cui realizzazione richiede particolari specializzazioni possono, previo parere del consiglio di amministrazione, essere eseguiti con affidamento in concessione ad una o più imprese particolarmente qualificate.

3. Per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi da parte degli uffici centrali e periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, a norma del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1984, n. 721, e successive modificazioni, i limiti di spesa stabiliti dal regolamento medesimo sono quadruplicati.

4. Per la stipulazione dei contratti che eccedono i limiti di base di cui al D.P.R. 27 luglio 1984, n. 721, e successive modificazioni, è richiesto il preventivo parere favorevole del consiglio di amministrazione del Dipartimento.

5. I contratti di locazione per immobili di proprietà privata da adibire a sede di uffici centrali o periferici del Dipartimento sono stipulati in deroga alle disposizioni previste dall'art. 34 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R.D. 20 giugno 1929, n. 1058.

6. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, possono essere affidati all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato l'approvvigionamento, la conservazione e la distribuzione degli stampati e della modulistica, anche in bianco, nonché la manutenzione del patrimonio immobiliare degli uffici centrali e periferici del Dipartimento.

7. Gli stanziamenti di spesa del Dipartimento, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario possono essere utilizzati nei successivi.

Art. 20.

Programmi edilizi

1. Il Ministro delle Finanze, sentito il consiglio di amministrazione del Dipartimento, predispone ed attua programmi per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici e, anche d'intesa con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, per l'acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate.

2. Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici può provvedersi con le procedure e modalità previste dall'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro delle Finanze sono stabilite misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a sedi degli uffici del Dipartimento, la costruzione può essere affidata in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta. I contratti e le concessioni sono stipulati, e le relative spese sono effettuate, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. È esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi 8 agosto 1977, n. 584, e 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'assegnazione degli alloggi al personale addetto alle strutture operative del Dipartimento ha luogo in base a criteri e procedure da definire d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1991, i canoni relativi agli alloggi di servizio concessi in uso al personale del Dipartimento sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

5. Sono a carico dei concessionari gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi fabbricati, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale.

Art. 21.

Controlli contabili

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli atti del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei Conti. Alla individuazione di eventuali deroghe si provvede con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 22.

Potenziamento delle attività di accertamento ispettive e di contrasto alle frodi

1. Le maggiori somme versate rispetto all'esercizio precedente, a titolo di rimborso da parte della Comunità europea delle spese di riscossione delle risorse proprie CEE, quali risultano dalle leggi di approvazione del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, contabilizzate nel capitolo 3514 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, sono assegnate ad integrazione dei capitoli dello stato di previsione del Ministero delle Finanze relativi al Dipartimento delle dogane e imposte indirette, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i), n. 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propr decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV

PERSONALE DEL DIPARTIMENTO

Art. 23.

Ruolo unico

1. È istituito il ruolo unico del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette che può essere destinato a prestare servizio presso qualsiasi ufficio, centrale o periferico, del Dipartimento stesso. Il ruolo delle qualifiche dirigenziali inferiore a direttore generale è articolato in dirigenti amministrativi, dirigenti tecnici-chimici, e dirigenti tecnici-ingegneri; le relative dotazioni organiche sono stabilite nella tabella A) allegata al presente decreto.

2. I posti di funzione di dirigenti superiori e di primi dirigenti sono determinati con decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi in sede di prima applicazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e dovranno, comunque, essere attribuiti almeno a sei dirigenti superiori e ventinove primi dirigenti funzioni ispettive ed informatiche.

3. Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali sono stabilite nella tabella B) allegata al presente decreto. Fermo restando l'ordinamento per qualifiche funzionali, i contingenti di ciascun profilo professionale del personale non dirigente del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono determinati con decreto del Ministro delle Finanze, sentito il consiglio di amministrazione e previa intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266. In sede di prima applicazione il decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 24.

Piante organiche

1. Le nuove piante organiche degli uffici centrali e periferici saranno determinate in modo che si calizzi, in condizioni di sicurezza fiscale, una organizzazione degli uffici adeguata al dinamismo ed alla peculiarità dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo, alle esigenze della produzione e dei traffici ed al funzionamento delle Comunità europee, prevedendo in particolare la piena attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

2. Le piante organiche degli uffici centrali e periferici sono stabilite, nei limiti delle dotazioni organiche delle qualifiche, con decreto del Ministro delle Finanze, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base dei carichi di lavoro e delle esigenze di adeguamento ai servizi del traffico internazionale e seguendo le procedure previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266. Il decreto deve, in sede di prima applicazione, essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 25.

Addetti doganali presso le rappresentanze diplomatiche

1. Presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, considerate di precipuo interesse nel campo della cooperazione doganale, possono essere destinati funzionari del Dipartimento, in qualità degli addetti doganali, secondo quanto disposto dall'art.168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, per la destinazione degli esperti. Gli addetti doganali svolgono compiti di studio, osservazioni, consulenza e informazione nel quadro dei compiti e delle attività delle Rappresentanze diplomatiche, in vista dello sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore doganale. Il numero degli addetti doganali viene stabilito con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri e del Tesoro.

2. Quando agli addetti doganali spetta il compito di curare il collegamento degli organi ed uffici del Dipartimento con gli organi operanti nel Paese di accreditamento, essi operano nell'ambito di uffici istituiti dal Dipartimento fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione nel settore doganale stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorita locali.

3. L addetto doganale viene designato, tra i dirigenti o funzionari di qualifica non inferiore alla nona, dal Ministro delle Finanze, su proposta del direttore generale del Dipartimento, sentito il consiglio di amministrazione.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 26.

Attribuzione delle competenze

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette svolge le funzioni già attribuite alla direzione generale delle dogane e delle imposte indirette e agli uffici e servizi centrali e periferici da essa dipendenti.

2. Dalla data suddetta tutti i riferimenti ad uffici e ad organi dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette contenuti in norme legislative e regolamentari e tutte le attribuzioni di competenze agli stessi si intendono effettuati nei confronti del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, dei suoi organi e dei suoi uffici.

Art. 27.

Revisione dell'ordinamento e dei compiti degli uffici

1. La revisione dell'ordinamento degli uffici e l'unificazione di essi ove giustificata da una più efficiente organizzazione dei servizi e da una migliore utilizzazione delle risorse, l'attribuzione dei servizi e delle competenze territoriali, ovvero la designazione degli organi periferici incaricati di operare tale attribuzione relativamente agli uffici del proprio ambito territoriale, sono effettuate con decreto del Ministro delle Finanze, sentito il consiglio di amministrazione.

2. Nella prima attuazione, il decreto ministeriale di cui al comma 1 deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dovrà comunque prevedere:

a) i compiti e l'organizzazione delle direzioni centrali, l'istituzione degli ispettorati generali e delle dipendenti divisioni nonché le relative attribuzioni;

b) il conferimento agli ispettorati generali ed alle divisioni delle competenze dei preesistenti uffici centrali, amministrativi e tecnici, compreso il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

c) il trasferimento agli uffici del Dipartimento della trattazione in sede ministeriale, nazionale, comunitaria e internazionale di tutte le materie di competenza del Dipartimento stesso, salvo quanto diversamente disposto da espresse norme di legge.

3. Col decreto di cui al comma 1 dovranno stabilirsi il numero e le attribuzioni dei reparti delle direzioni compartimentali e dovrà disporsi il conferimento a queste ultime, oltre che dei compiti spettanti ai preesistenti compartimenti doganali ed ai relativi capi:

a) di tutte le attribuzioni delle intendenze di finanza in materia di dogane e di imposte sulla produzione e sui consumi, nonché in materia di personale con riferimento ai dipendenti del Dipartimento, in materia di contabilità e di contenzioso, ad eccezione delle attribuzioni devolute, in esecuzione del presente decreto, ai laboratori chimici, alle direzioni circoscrizionali, alle dogane ed agli uffici tecnici di finanza;

b) delle competenze sul territorio del compartimento in materia di spedizionieri doganali, comprese quelle disciplinari e di vigilanza e quelle di controllo sugli organi professionali.

4. Col decreto di cui al comma 1 dovrà inoltre stabilirsi il conferimento alle direzioni delle circoscrizioni doganali, oltre che dei compiti spettanti alle preesistenti circoscrizioni ed ai relativi capi:

a) delle attribuzioni delle intendenze di finanza in materia di facchinaggio in dogana;

b) delle competenze intendentizie in materia di rimborsi di tributi doganali, sulla produzione e sui consumi e di restituzioni e abbuoni o similari misure compensative all'esportazione e alla produzione, anche relative a forme di intervento comunitario, nei casi e alle condizioni stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie;

c) delle autorizzazioni e dei riscontri in materie di vendite o cessione gratuita dei beni abbandonati o confiscati.

5. Per quanto non disciplinabile con decreti del Ministro delle Finanze, trovano applicazione la procedura e gli effetti previsti dalla disposizione di cui all'art.17 della legge 23 agosto 1988, n.400.

Art. 28.

Nuove piante organiche

1. Per garantire la mobilità del personale i trasferimenti necessari per la copertura delle nuove piante organiche potranno essere effettuati con le procedure previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, anche in deroga ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del territorio nazionale, tenendo conto delle priorità in relazione a situazioni oggettivamente rilevanti dei singoli impiegati e dell'esigenza di assicurare la funzionalità degli uffici ristrutturati in applicazione del presente decreto.

Art. 29.

Immissione nel ruolo unico

1. È collocato nel ruolo unico di cui all'articolo 23:

a) il personale dirigente e non dirigente dei ruoli delle dogane, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette;

b) il personale dirigente e non dirigente degli altri ruoli che risulta assegnato o comandato alla direzione generale delle dogane e delle imposte indirette ed agli uffici e servizi da essa dipendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Agli effetti di cui alla lettera b) del comma 1 il servizio centralizzato dell'Intendenza di finanza di Roma incaricato dei pagamenti di cui all'art. 27 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito dalla legge 18 marzo 1968, n. 224, e successive modificazioni, si considera dipendente dalla direzione generale delle dogane ed imposte indirette. A tal fine il collocamento previsto dal comma 1 opera nei confronti del personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultava assegnato al servizio.

Art. 30.

Personale dirigente

1. I quadri E ed F della tabella VI dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituiti con quelli annessi alla tabella A) allegata al presente decreto.

2. Nella medesima tabella VI il quadro G è soppresso ed il quadro A è diminuito di un posto nella qualifica di dirigente generale di livello C, di otto posti nella qualifica di dirigente superiore e di quattordici posti nella qualifica di primo dirigente.

3. I dirigenti superiori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di laboratorio chimico e di ufficio tecnico di finanza possono, salvo la nomina a Direttore di Ispettorato generale o Direttore compartimentale, conservare la titolarità dell'Ufficio ad personam.

Art. 31.

Personale non dirigente

1. I profili professionali del personale non dirigente saranno rideterminati con le procedure previste dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e successive modificazioni, allo scopo di comprendere le mansioni affini esercitate presso tutti gli uffici, centrali e periferici, e saranno previsti i nuovi profili, compreso quello degli interpreti linguistici, necessari per l'evoluzione e per il migliore svolgimento delle attribuzioni del Dipartimento.

2. Il decreto ministeriale per i contingenti di cui al comma 3 dell'art. 23 deve prevedere norme transitorie occorrenti per l'attribuzione dei nuovi profili e per la copertura di quelli le cui dotazioni dovessero risultare scoperti in tutto o in parte.

Art. 32.

Criteri per la formazione del ruolo unico

1. L'inserimento nel ruolo unico di cui all'art. 23 verrà effettuato con i seguenti criteri:

a) per i dirigenti amministrativi, in ordine di qualifica dirigenziale ed, a parità di qualifica, in ordine di anzianità nella qualifica;

b) per i dirigenti tecnici-ingegneri e per i dirigenti tecnici-chimici, rispettando l'ordine del ruolo di rispettiva provenienza;

c) per il personale non dirigente, in ordine di qualifica funzionale; nell'ambito delle qualifiche funzionali il personale viene ripartito per profili professionali e, nell'ambito dei profili professionali, il personale viene collocato in ordine di anzianità di accesso al profilo;

d) in tutti i casi di pari anzianità sarà rispettato l'ordine del ruolo di provenienza;

e) in caso di coincidenza di anzianità tra personale proveniente da diversi ruoli sarà privilegiata la maggiore anzianità totale di servizio prestato alle dipendenze dello Stato;

f) a parità di tutte le altre condizioni sarà privilegiata la maggiore età;

g) in deroga ai predetti criteri, il personale appartenente alla ex carriera direttiva, alla quale è pervenuto a seguito di concorso nella stessa carriera, precede il personale di pari qualifica avente la stessa anzianità di servizio.

Art. 33.

Personale del ruolo ad esaurimento

1. Il personale del ruolo ad esaurimento viene collocato nel ruolo unico di cui all'art. 23 in posizione intermedia tra le qualifiche dirigenziali e la più elevata qualifica funzionale, secondo i criteri di cui all'articolo 32.

Art. 34.

Copertura dei posti

1. Al fine di assicurare la immediata funzionalità del Dipartimento, i posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto nella qualifica di primo dirigente, compresi quelli derivanti dall'aumento di organico previsto dal medesimo decreto, sono assegnati, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a mezzo di concorso speciale per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio sulle materie attinenti ai servizi del Dipartimento, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati del Dipartimento con anzianità di servizio nella ex carriera direttiva di almeno 9 anni. Con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi entro tre mesi saranno determinate la composizione della Commissione esaminatrice e, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, i criteri di valutazione dei titoli.

2. I posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore, compresi quelli portati in aumento per effetto del presente decreto, sono attribuiti, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. In deroga all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato ed integrato per effetto dell'art. 4 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, ed in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, una percentuale non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali, compresi quelli derivanti dall'aumento di organico previsto dal presente decreto, è conferita, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, mediante concorsi per titoli riservati al personale del Dipartimento. La restante parte dei posti disponibili è conferita a mezzo di concorsi speciali consistenti in una sola prova scritta ed un colloquio. Per la composizione delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 18 luglio 1984, n. 302. Con decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 3, saranno determinate la composizione delle commissioni esaminatrici e, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, i criteri di valutazione dei titoli. Per i concorsi alle qualifiche funzionali II, III e IV il decreto ministeriale prevederà una riserva di posti a favore del personale di cui al R.D. 4 dicembre 1864, n. 2046. In caso di mancata copertura dei posti di tutte le

qualifiche funzionali mediante i concorsi di cui al presente comma, i posti verranno attribuiti agli idonei dei concorsi pubblici per l'accesso nei ruoli della direzione generale delle dogane e imposte indirette, conclusisi nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli idonei dei concorsi in fase di espletamento alla predetta data.

4. Alla copertura dei posti dirigenziali e delle qualifiche funzionali che risulteranno vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al presente articolo si procederà sulla base delle procedure concorsuali previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 35.

Istituzione di un compenso incentivante unico

1. È istituito un unico compenso incentivante a favore del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe i trattamenti accessori appresso indicati:

a) indennità di confine a favore del personale in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiata (cap. 5321, e cap. 5305, parte);

b) compensi incentivanti la produttività al personale civile periferico (cap. 5323, quota parte per sportello, cassa e meccanografia);

c) fondo da ripartire per le finalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (cap. 1383, parte);

d) indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (cap. 5318, parte).

2. È istituito un unico capitolo di spesa per il lavoro straordinario, da erogare al personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe gli stanziamenti previsti per la erogazione dei seguenti compensi:

a) lavoro straordinario del personale dirigente centrale (cap. 1019, parte) e periferico (cap. 5303);

b) lavoro straordinario del personale centrale non dirigente (cap. 1019, parte);

c) somme da erogare al personale in servizio nelle dogane per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5310);

d) somme da erogare a favore del personale in servizio nei laboratori chimici delle dogane per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5311);

e) somme da erogare al personale in servizio negli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5312).

3. Lo stanziamento da iscrivere annualmente nel capitolo di cui al comma 2 è pari alla somma occorrente per corrispondere al personale del Dipartimento i compensi per il lavoro straordinario determinati nei limiti massimi individuali di ore autorizzate al 31 dicembre 1989 dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396.

4. Le economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di ore di lavoro straordinario confluiscono nel fondo del compenso incentivante unico di cui al comma 1.

Art. 36.

Criteri di erogazione del compenso incentivante unico

1. Con decreto del Ministro delle Finanze si provvede a determinare, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, i criteri di ripartizione del compenso incentivante unico di cui all'articolo 35; fino all'emanazione del suddetto decreto, i compensi da riassorbire verranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme attualmente in vigore.

2. I criteri di cui al comma 1 dovranno in ogni caso prevedere la parametrazione del compenso per ufficio e per qualifica, con riferimento alla produttività ed al disagio, avuto riguardo a particolari condizioni di servizio, alla responsabilità ed alla natura delle prestazioni rese.

3. Al termine di ogni semestre solare, con le modalità di cui al comma 1, possono essere determinate le quote di ore di lavoro straordinario riassorbibili per effetto della istituzione di turni di lavoro ordinario a seguito dell'immissione in servizio del personale di nuova nomina.

4. D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con decreto del Ministro delle Finanze saranno sottoposte a revisione tutte le norme che regolano difformemente le modalità di espletamento tra i vari servizi, compresa la durata retribuibile degli stessi, nonché i rimborsi e le prestazioni di fare, posti a carico dei contribuenti in relazione alle prestazioni straordinarie svolte a loro richiesta, in modo da realizzare la necessaria uniformità tra tutti gli uffici del Dipartimento.

Art. 37.

Istituzione della indennità di istituto doganale

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera i, n. 2), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, è istituita, con decorrenza 1° gennaio 1990, l'indennità di istituto doganale. Detta indennità è analoga a quelle in godimento al personale di altre categorie del pubblico impiego operante negli spazi doganali.

2. I criteri di attribuzione delle somme da corrispondere a ciascuna qualifica dirigenziale, ad esaurimento ed a ciascun livello retributivo sono stabiliti annualmente, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle Finanze.

3. Unitamente alla somma aggiuntiva di lire 30 miliardi annui prevista dall'art. 3, comma 1, lettera i, n. 2, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono fatti affluire in un unico capitolo di spesa obbligatoria gli stanziamenti previsti per la erogazione al personale del Dipartimento dei seguenti compensi:

a) compenso incentivante previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 344;

b) maggiorazione del compenso incentivante prevista dall'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

Art. 38.

Facoltà di opzione per il personale dell'Amministrazione centrale

1. Al personale già appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero delle Finanze ed a quello di altri ruoli è consentito di optare per la permanenza nei ruoli di provenienza.
L'opzione va esercitata entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fermi restando i diritti acquisiti dal personale di cui al comma 1, sono fatte salve le assegnazioni di sede del personale dell'amministrazione centrale del Ministero delle Finanze, salvo il caso di promozione alle qualifiche dirigenziali.

Art. 39.

Disposizioni finanziarie

1. Tutti i capitoli di spesa afferenti al funzionamento della soppressa direzione generale delle dogane e delle imposte indirette sono intestati al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Gli stanziamenti occorrenti per il funzionamento del Dipartimento, iscritti in capitoli di rubriche diverse da quella dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, sono trasportati nella rubrica del Dipartimento, all'occorrenza previa istituzione di appositi capitoli di spesa.

3. Per la realizzazione dei programmi di unificazione e di potenziamento dei sistemi informatici, i normali stanziamenti di bilancio sono integrati da una somma pari a dieci miliardi annui.

4. Gli stanziamenti già iscritti nel capitolo di spesa 6041 dello stato di previsione del Ministero delle Finanze, diretti all'esecuzione di nuove realizzazioni e integrazioni concernenti i sistemi informatici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, ivi compresa l'automazione delle attività di accertamento delle imposte di fabbricazione e di consumo e quelle dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, sono determinati in lire 50 miliardi per gli anni dal 1990 al 1992. Le relative somme, comprese quelle di cui al comma 3, da utilizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 11 marzo 1988, n. 66, per l'acquisizione di prodotti e servizi informatici o a questi connessi, sono trasportate in apposito capitolo della corrispondente categoria dello stato di previsione del Ministero delle Finanze, sotto la rubrica 11 - dogane ed imposte di fabbricazione.
Ai suddetti effetti, i compiti di vigilanza e controllo della commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono attribuiti al consiglio di amministrazione del Dipartimento.

5. È autorizzata una spesa annua di lire dieci miliardi per gli anni dal 1989 al 1993 per l'acquisizione di alloggi di servizio di cui all'articolo 20.

6. Per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici del Dipartimento è autorizzata una spesa complessiva di 250 miliardi di lire, con uno stanziamento annuo di 50 miliardi di lire a decorrere dal 1991.

Art. 40.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
CARLI, *Ministro del tesoro*
MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*
BERNINI, *Ministro dei trasporti*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*
VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA A

(Prevista dall'art. 23, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE II.II.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
			Quadro E - *Dirigenti generali del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette*	
B	Direttore generale	1	Direttore Generale del Dipartimento delle Dogane ed Imposte Indirette	1
C	Direttore centrale	3	Vice Direttore generale e Direttore centrale	1
			Direttore centrale	2
			Quadro F - *Dirigenti del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette*	
- Sottoquadro F1 - Dirigenti amministrativi				
D	Dirigente superiore	37	Direttore di ispettorato generale o Direttore compartimentale o Direttore di reparto cmpartimentale o Ispettore generale o Consigliere ministeriale aggiunto o addetto doganale	37
E	Primo dirigente	145	Direttore di divisione o Direttore di Circoscrizione doganale o Direttore di reparto compartimentale o Ispettore Capo o Vice Consigliere ministeriale o Addetto doganale	145
— Sottoquadro F2 - Dirigenti tecnici: Chimici				
D	Dirigente Superiore	8	Direttore di ispettorato generale o Direttore compartimentale o Direttore di reparto compartimentale o Ispettore Generale o Consigliere ministeriale aggiunto	8
E	Primo Dirigente	26	Direttore di divisione o Direttore di laboratorio chimico o Direttore di Reparto compartimentale, Ispettore Capo o Vice consigliere ministeriale	26
— Sottoquadro F3 - Dirigenti tecnici: Ingegneri				
D	Dirigente Superiore	11	Direttore di ispettorato o Direttore compartimentale o Direttore di reparto compartimentale o Ispettore generale o Consigliere ministeriale aggiunto	11
E	Primo dirigente	49	Direttore di divisione o Direttore di ufficio tecnico di finanza o Direttore di reparto compartimentale o ispettore capo o Vice consigliere ministeriale	49

Qualifiche ad esaurimento

	Amm.vi	Tecnici ingegneri	Tecnici chimici
Ispettore Generale	70	3	14
Direttore Divisione - o qualifiche equiparate	285	3	13
	355	6	27

TABELLA B

(Prevista dall'art. 23, comma 3)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE II.II.

Qualifica funzionale e livello retributivo

	Organici al 1°-1-1989	Altri ruoli al 1°-1-1989	Totale	Aumento ex legge 10-10-89, n. 349	Totale
Livello IX	880	41	921	—	921
Livello VIII	2.747	31	2.778	100	2.878
Livello VII	1.793	207	2.000	170	2.170
Livello VI	1.650	54	1.696	506	2.202
Livello V	1.873	357	2.230	—	2.230
Livello IV	1.348	210	1.558	535	2.093
Livello III	1.856	37	1.893	200	2.093
Livello II	108	22	130	74	204
Totale	12.255	949	13.206	1.585	14.791

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

Con il D.P.R. n. 721/1977 è stato approvato il «Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, 775». Il decreto è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 dell'8 ottobre 1977.

— Il D.P.R. 266/1987, reca: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri». Il decreto è pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1987.

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 804/1973 (Norme per l'attuazione dell'art. 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato), è il seguente:

«Art. 7. — Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al precedente art. 3, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo e secondo il seguente ordine:

ufficiali a disposizione giudicati non idonei allo avanzamento nel servizio permanente effettivo;

ufficiali promossi nella posizione di a disposizione;

ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro;

ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per effetto dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo.

Sono esclusi al provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprano la carica di cao di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa.

Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa, competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'art. 8 della presente legge.

Il relativo trattamento di quiescenza verrà comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato art. 8.

Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di età, allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e gli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 804/1973 di cui alla precedente nota, è il seguente:

«Art. 3. — Fermi restando gli organici in vigore, in numero massimo dei generali o dei colonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato non può eccedere 3.196 unità suddivise come segue:

GRADO	Esercito	Marina	Aeronautica	Guardia di finanza	Corpo delle guardie di PS	Corpo degli agenti di custodia	Totali
Generale di corpo d'armata	31	16	14	—	—	—	61
Generale di divisione	77	37	30	5	2	—	151
Generale di brigata	213	51	61	23	17	—	365
Colonnello	1.379	508	558	88	85	1	2.619
Totali	1.700	612	663	116	104	1	3.196

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei Ministri competenti, i contigenti stabiliti al comma precedente saranno ripartiti nei ruoli di ciascuna Forza armata e Corpo di polizia».

— Il testo degli articoli 146 e 147 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1957), è il seguente:

«Art. 146 *(Composizione e competenza)*. — Presso ciascun Ministero, Alto Commissario od altra Amministrazione centrale è costituito un consiglio d'amministrazione, presieduto dal Ministro o da un alto commissario o, per delega, da un sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica più elevata. Il Consiglio è composto: *a)* dai direttori generali e dagli impiegati con qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di un servizio centrale; *b)* dagli ispettori generali preposti a servizi centrali dell'Amministrazione organicamente dipendenti dal Ministro;

Testo unico

c) dal presidente del Consiglio superiore eventualmente esistente presso l'Amministrazione; *d)* da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* da nominare, all'inizio di ogni biennio (ora quadriennio, legge 22 gennaio 1982, n. 8), con decreto del Ministro. I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento (approvato con D.P.R. 22 luglio 1977, n. 721) che sarà emanato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

I membri di cui alle lettere *a)* e *b)*, nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di amministrazione è integrato con gli impiegati delle carriere direttive di qualifica più elevata, aventi maggiore anzianità di qualifica.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'ufficio del personale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio avviso sul coordinamento dell'attività di vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestività e la semplificazione dell'azione amministrativa nonché su tutte le altre questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo.

Quando il consiglio si è pronunciato, il suo parere è unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari per i quali occorre la decisione del Ministro.

Nelle amministrazioni civili il consiglio viene altresì sentito, con la partecipazione del direttore della ragioneria centrale competente, sulle proposte annuali relative allo stato di previsione della spesa.

Per gli impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.

Qualora la situazione dei ruoli dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo è composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica più elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianità di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera *d)* del primo comma.

La composizione dei consigli di amministrazione delle amministrazioni autonome, della ragioneria generale dello Stato, del commissariato per il turismo e dei servizi dello spettacolo, delle informazioni e della proprietà intellettuale è regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo quanto previsto alla lettera *d)* del primo comma.

Il consiglio di amministrazione dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali è presieduto dal presidente dell'amministrazione medesima ed è costituito con le modalità di cui all'ottavo comma.

Ai consigli di amministrazione previsti nei commi nono e decimo sono conferite in aggiunta alle attribuzioni stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui ai commi 4 e 6.

In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici fanno parte i tre presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici più anziani nella qualifica.

Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio».

«Art. 147 *(Adunanze del consiglio di amministrazione)*. — Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; almeno ogni trimestre delibera sul conferimento in tutto od in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di non meno di tre membri.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità, prevale il voto del presidente».

— Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 266/1987, è il seguente:

«Art. 16. *(Titolari del potere di negoziazione decentrata).* — 1. I titolari del potere di negoziazione decentrata sono:

a) per la parte pubblica una delegazione composta dal Ministro competente, che la presiede, o da un suo delegato, ovvero dal commissario di Governo, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici direttamente interessati alle questioni oggetto della trattativa;

b) per la parte sindacale una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato che abbia adottato il codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguale a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

(Il comma 2 non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

3. Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui è affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facoltà di delega potrà essere esercitata dal Ministro con un provvedimento a carattere permanente in riferimento a particolari materie; in tali provvedimenti, col rispetto dei principi indicata dalla legge quadro e dei criteri stabiliti dal presente decreto, dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'amministrazione.

4. Per quanto riguarda gli accordi relativi ad una pluralità di uffici dipendenti da amministrazioni diverse, ma aventi sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica è presieduta dal commissario di Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale e dal prefetto di Palermo per la Sicilia.

Nota all'art. 8:

— Per il D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), si veda precedente nota all'art. 3.

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), è il seguente:

«Art. 8 *(Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori).* — Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per i lavori forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 60 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore ai 200 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f), i)*, sono definitivi».

— Si riportano qui di seguito i quadri *B* e *I* della tabella VII allegata al D.P.R. n. 748/1972.

«TABELLA VII

MINISTERO DEL TESORO

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Quadro *B*. — *Dirigenti per i servizi amministrativi centrali*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore. .	62	Vice direttore generale *(b)*	9
			Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	47
			Capo ufficio gestione aggiunto	6
E	Primo dirigente. . . .	106	Direttore di divisione	106
		168		

Quadro *I*. — *Dirigenti amministrativi* (61/e)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore. .	107	Consigliere ministeriale aggiunto.	29
			Ispettore generale. . .	19
			Capo servizio.	15
			Direttore di ragioneria centrale	23
			Direttore di ragioneria regionale	20
			Direttore di segreteria Ragioneria generale dello Stato	1
E	Primo dirigente. . . .	241	Direttore di divisione presso la Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali e regionali	235
			Vice consigliere ministeriale	3
		348	Vice consigliere ministeriale presso il consiglio ragionieri	3»

Il testo dell'art.4 del D.P.R. n. 266/1987, è il seguente:

«Art. 4. *(Mobilità interna all'amministrazione)*. — 1. Sarà cura delle amministrazioni di portare a conoscenza del personale la situazione delle vacanze dei posti di ogni singolo ufficio, verificata in sede di accordo decentrato per amministrazione a livello centrale, distinti per profilo professionale e relativa qualifica funzionale, al fine di mettere in grado il personale interessato di produrre domanda di trasferimento.

2. Gli avvisi di disponibilità dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale, almeno una volta all'anno.

3. Le amministrazioni provvederanno all'espletamento della formalità di trasferimento entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso.

4. La graduatoria degli aspiranti sarà formata da una commissione paritetica, composta da rappresentanti dell'amministrazione e da un numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione compreso tra cinque e sette in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione, tenuto conto dei seguenti requisiti: *a)* condizioni di famiglia; *b)* eventuali necessità di studio del dipendente, del coniuge e dei figli; *c)* servizio già prestato in sedi disagiate; *d)* anzianità di servizio; *e)* anzianità di sede di provenienza; *f)* motivi di salute.

5. In sede di contrattazione decentrata per amministrazione a livello centrale saranno definiti i punteggi da attribuire a ciascuno dei suddetti requisiti, che saranno recepiti con decreto del Ministro competente da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale.

6. A parità di punteggio dovranno avere precedenza gli impiegati che provengano da uffici ove si sia costituita una posizione sovrannumeraria rispetto alle piante organiche ridefinite con la procedura indicata nell'art. 2, purché appartenenti al medesimo profilo professionale.

7. In mancanza di domande o nel caso che quelle prodotte non siano sufficienti a consentire il ripiano del personale negli uffici sottodimensionati, si procederà di ufficio, gradualmente, per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ai necessari trasferimenti del personale esuberante che, comunque, dovrà essere destinato ad uffici della stessa provincia o di province limitrofe o della stessa regione tenendo conto anche delle opzioni individuali.

8. A tale scopo la commissione paritetica verifica l'applicazione dei criteri tenendo conto, oltre che dei requisiti indicati nel comma 4, della minore anzianità di qualifica ed, a parità di questa, della minore anzianità di servizio ed, eventualmente, della minore età.

9. È consentito il trasferimento di impiegati di identico profilo per scambio di sede, indipendentemente dalla verifica delle situazioni di esubero di personale, con modalità da stabilire con accordi decentrati a livello nazionale e previo esame da parte della commissione di cui al comma 4.

10. L'istituto della mobilità si estende ai segretari comunali con i criteri e le modalità che saranno stabiliti negli accordi decentrati, sulla base dei principi recati dal presente decreto ove applicabili e nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasferimenti».

Note all'art. 19:

— Il D.P.R. n. 721/1984 di approvazione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984.

— Il testo dell'art. 34 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R.D. n. 1058/1929 n. 151 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 1929) è il seguente:

«Art. 34. Le amministrazioni centrali e provinciali che debbono rinnovare o stipulare *ex novo* contratti per locazione di stabili privati per uso di uffici statali, debbono chiedere anzitutto all'intendenza di finanza se vi siano locali demaniali disponibili che possano essere adibiti all'ufficio alla cui sistemazione occorre provvedere ed indicare il canone di affitto in corso o quello che dovrebbe essere corrisposto in caso di nuova locazione o di rinnovazione.

L'intendenza, sentito l'ufficio tecnico di finanza, verifica se vi siano locali adatti allo scopo, e, nel caso negativo, fa analoga dichiarazione all'amministrazione interessata, la quale in seguito potrà proseguire le trattative per l'affitto di locali privati, stipulare ed approvare il contratto.

Il decreto di approvazione deve essere trasmesso prima dell'invio alla Corte dei conti, al Provveditorato generale per il nulla osta.

Dovendosi rescindere un contratto di affitto per soppressione di ufficio o per qualunque altra causa, l'amministrazione interessata ne informerà l'intendenza di finanza».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 349/1989 (Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo.) (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1989), è il seguente:

«Art. 3. *(Principi e criteri della delega in materia di amministrazione delle dogane e imposte indirette)*. — 1. Le norme da emanare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, sulla nuova organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sarà istituito, nell'ambito del Ministero delle finanze, ed alle dirette dipendenze del Ministro, il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che sostituirà l'attuale direzione generale delle dogane e delle imposte indirette e gli uffici e servizi centrali e periferici da essa dipendenti;

b) al dipartimento di cui alla lettera *a)* sarà riconosciuta un'autonomia organizzativa e funzionale adeguata al dinamismo dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo ed alle esigenze della produzione e dei traffici e del funzionamento delle Comunità europee, prevedendosi in particolare:

1) l'articolazione del dipartimento in uffici centrali e periferici, distinti da quelli degli altri settori del Ministero delle finanze; in particolare saranno previsti: la direzione generale, il consiglio di amministrazione, la commissione di disciplina, non più di quindici direzioni compartimentali, circoscrizioni doganali, uffici tecnici di finanza, laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e dogane, da cui potranno dipendere sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione; i servizi della direzione generale saranno ripartiti in tre direzioni centrali: la direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici; la direzione centrale dei servizi doganali e la direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; i servizi delle direzioni centrali saranno ripartiti, con criteri di omogeneità, in ispettorati generali amministrativi e tecnici dai quali dipenderanno le divisioni, da sottoporre previamente a revisione delle competenze e a revizione quantitativa; a queste ultime saranno devolute le attribuzioni degli attuali uffici centrali e tecnici, di riscontro e di controllo;

2) la revisione del sistema dei controlli contabili sugli atti del dipartimento, in modo da privilegiare il controllo successivo rispetto a quello preventivo; inoltre potrà prevedersi la semplificazione delle formalità preventive cui è subordinata la stipulazione di contratti e convenzioni per l'acquisizione dei beni e servizi occorrenti al perseguimento delle finalità del dipartimento;

3) l'istituzione, nell'ambito del dipartimento, di una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e di un apposito ufficio di ragioneria i quali eserciteranno, direttamente e nei limiti di valore per gli impegni di spesa di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, le competenze del Provveditorato stesso e delle Ragionerie centrali, secondo i programmi approvati dal Ministro delle finanze, in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione degli stampati, dei modelli, dei mezzi tecnici e strumentali e di quant'altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici del dipartimento, utilizzando appositi stanziamenti di spesa. Sarà prevista la possibilità di affidare all'Amministrazione dei monopoli di Stato l'approvvigionamento, la conservazione e la distribuzione degli stampati e della modulistica anche in bianco nonché la manutenzione del patrimonio

immobiliare degli uffici centrali e periferici del dipartimento. La direzione della sezione staccata e quella dell'ufficio di ragioneria saranno affidate a dirigenti del Ministero del tesoro con qualifica di dirigente superiore e a tal fine i posti di ciascuno dei quadri *B* e *I* della tabella VII allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 saranno aumentati di una unità. La dotazione organica dei suddetti uffici sarà stabilita dal Ministro del tesoro. Gli stanziamenti di spesa non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario potranno essere utilizzati nei successivi;

4) l'attribuzione al Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione del dipartimento, del potere di predisporre ed attuare, anche d'intesa con la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, un programma di acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate con una spesa annua non superiore a 10 miliardi di lire per gli anni 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993, nonché un programma per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici, con una spesa complessiva di 250 miliardi di lire, con uno stanziamento annuo di 50 miliardi di lire a decorrere dal 1991. L'assegnazione degli alloggi verrà fatta in base a criteri e procedure da definire sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

5) l'unificazione ed il potenziamento dei sistemi informatici per l'automazione dei servizi di competenza, con una spesa non superiore a 10 miliardi di lire annui a decorrere dal 1989, e la loro integrazione con il sistema informativo del Ministero delle finanze e con i sistemi informatici e telematici delle Comunità europee e degli altri Paesi membri;

6) la revisione dell'ordinamento e della ripartizione territoriale degli uffici e l'unificazione di essi laddove giustificate da una più efficiente organizzazione dei servizi e da una migliore utilizzazione delle risorse: a seguito del riordinamento del numero, della tipologia e della competenza degli uffici del dipartimento, anche ai fini dell'attuazione del mercato interno comunitario, con le procedure previste dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, saranno stabilite le nuove piante organiche di ciascuno di essi, tenuto conto del rispettivo carico di lavoro. Per garantire la mobilità del personale, i trasferimenti necessari per la copertura delle nuove piante organiche potranno essere effettuati con le procedure previste dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, anche in deroga ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del territorio nazionale, tenendo conto delle priorità in relazione a situazioni oggettivamente rilevanti dei singoli impiegati;

c) alle direzioni compartimentali di cui alla lettera *b)*, numero 1), saranno attribuiti i compiti degli attuali compartimenti doganali ed inoltre quelli di:

1) esercitare azione di direttiva e di indirizzo ed opera di vigilanza sulle attività d'istituto degli uffici doganali, degli uffici tecnici di finanza e dei laboratori chimici, nonché degli uffici di cui alla lettera *b)*, numero 6), compresi nel proprio ambito territoriale, disponendo l'uniforme svolgimento di detti servizi e controllando l'esatta applicazione delle norme legislative e regolamentari, delle istruzioni e determinazioni del dipartimento;

2) provvedere a ripartire tra gli uffici dipendenti i mezzi necessari per il loro funzionamento, messi a disposizione dalla direzione generale del dipartimento;

3) effettuare attività ispettive sugli uffici dipendenti;

4) decidere in prima istanza sui ricorsi previsti dalle vigenti norme e sulle controversie insorte tra gli uffici e gli operatori economici;

5) curare, secondo i programmi fissati dalla direzione generale del dipartimento d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, la preparazione professionale del personale, avvalendosi anche della collaborazione della Scuola centrale tributaria, delle università ed eventualmente di istituti pubblici di ricerca, con una spesa annua non superiore a 5 miliardi di lire a decorrere dal 1989. I corsi per la preparazione professionale del personale potranno essere organizzati anche in sede periferica; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere istituite sedi decentrate della Scuola tributaria Ezio Vanoni, istituita con legge 29 aprile 1957, n. 310;

6) gestire i servizi relativi all'automazione, all'informatica ed alla telematica nelle aree di rispettiva competenza territoriale;

7) amministrare il personale nel proprio ambito territoriale;

8) svolgere il servizio di economato, provvedendo in particolare ad assegnare agli uffici la dotazione di registri e di stampati;

9) esercitare tutte le altre attribuzioni finora affidate alle intendenze di finanza in materia di dogane ed imposte indirette, salvo che non vengano devolute alle circoscrizioni doganali;

d) alle circoscrizioni doganali saranno attribuite, oltre alle attuali, funzioni di coordinamento e vigilanza sulle dogane e compiti di carattere amministrativo, in particolare in materia di personale e di contabilità, che potranno riguardare anche gli uffici tecnici di finanza ed i laboratori chimici; alle circoscrizioni sarà altresì attribuita la competenza ad irrogare, con provvedimento impugnabile davanti al Ministro, le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *s)*;

e) agli uffici tecnici di finanza saranno devolute le attuali funzioni degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

f) sarà previsto un ruolo unico del personale addetto ai servizi centrali e periferici del dipartimento. Con le procedure previste dall'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, saranno rideterminati i profili professionali, che dovranno comprendere le mansioni affini esercitate presso detti uffici e l'inclusione di profili, tra cui quello degli interpreti linguistici, necessari per il migliore svolgimento delle attribuzioni del dipartimento. Il contingente del personale non dirigente dei ruoli diversi da quelli dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette da immettere nel ruolo unico è determinato in misura pari alle unità di detti ruoli in servizio presso la direzione generale delle dogane ed imposte indirette, gli uffici doganali, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed i laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette al 1° gennaio 1989; per il personale dirigente il contingente comprende i posti di funzione dell'amministrazione centrale previsti per la suddetta direzione generale;

g) presso le più importanti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero potrà essere assegnato un funzionario del dipartimento in qualità di addetto doganale per assicurare una rapida, completa e corretta applicazione delle misure di mutua assistenza amministrativa previste da norme comunitarie e nazionali;

h) sarà previsto un incremento delle dotazioni organiche del personale del dipartimento definite secondo il disposto della lettera *f)*, con riferimento alle professionalità amministrative e tecniche in relazione all'evoluzione delle esigenze di servizio. A tal fine, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, saranno previste procedure rapide di copertura dei posti vacanti, anche mediante concorsi basati sulla valutazione di titoli professionali e di cultura, salvi i casi di procedure ulteriormente semplificate previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego. L'onere complessivo massimo è valutato, a decorrere dal 1990, in 50 miliardi annui. Per il personale non dirigente l'incremento non potrà superare 1.585 unità; per i dirigenti non potrà superare 70 unità complessive delle quali:

1) una nella qualifica di dirigente generale di livello B con le funzioni di direttore generale;

2) due nella qualifica di dirigente generale di livello C, le quali, unitamente a quella già in dotazione, assumeranno la funzione di direttore centrale; una di esse assolverà anche alle funzioni di vice direttore generale;

3) sessantasette nelle altre qualifiche dirigenziali da destinare prevalentemente ai servizi ispettivi ed ai servizi informatici, delle quali non oltre dieci nella qualifica di dirigente superiore;

i) con riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93, sarà prevista la revisione del trattamento economico accessorio del personale in funzione dei servizi resi e comunque dell'esigenza di omogeneizzazione con il trattamento del personale di altre amministrazioni operante in analoghe situazioni. In particolare:

1) sarà disposto l'assorbimento in un unico compenso incentivante dei trattamenti accessori in vigore per il personale dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, diversi da quello di cui al numero 2); detto compenso sarà determinato, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1982 per ufficio e per qualifica con riferimento alla produttività ed al disagio e potrà essere articolato avendo riguardato a particolari condizioni di servizio, alla

alla responsabilità ed alla natura delle prestazioni rese. Dovrà prevedersi che nel fondo annuale di finanziamento del compenso incentivante confluiscano anche le economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di ore di lavoro straordinario, autorizzati per ciascun ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396, resa possibile dalle nuove assunzioni in concomitanza delle quali sarà disposto, d'intesa con le organizzazioni sindacali, il ricorso a turni di lavoro ordinario per assicurare l'apertura degli uffici doganali del dipartimento in relazione alla normativa comunitaria ed alle esigenze dei traffici;

2) sarà istituita un'indennità di istituto doganale, analoga a quelle attribuite al personale di altre categorie del pubblico impiego operanti negli spazi doganali, i cui criteri di erogazione saranno fissati d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987; il relativo finanziamento sarà assicurato mediante l'assorbimento degli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all'art. 10 del testo annesso al decreto del Presidente della repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e per la relativa maggiorazione di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302, integrati di 15 miliardi di lire per il 1989 e di 30 miliardi di lire annue a partire dal 1990;

3) dovrà stabilirsi che dall'esercizio finanziario 1990 le maggiori somme, rispetto all'esercizio precedente, versate all'italia dalle Comunità europee a titolo di partecipazione alle spese di esazione delle risorse proprie CEE siano stanziate in integrazione ai capitoli di spesa del dipartimento destinati alla acquisizione di mezzi tecnici e strumentali e finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi».

Note all'art 20:

2. - Il testo dell'art. 8 della legge n. 146/1980, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)» (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1980. è il seguente:

Art. 8. — Nell'ambito del Ministero delle finanze sono istituiti i centri di servizio in numero non superiore a quindici.

I centri di servizio ricevono le dichiarazioni ed i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito: provvedono alla liquidazione delle imposte dovute ed ai connessi controlli, alla esecuzione dei rimborsi ed alla formazione dei ruoli di pagamento. Provvedono altresì al controllo dei versamenti alle esattorie ed agli istituti di credito ed alla gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi.

Con decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni necessarie per assicurare che i centri di servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e Milano, inizino a funzionare entro il 31 dicembre 1980; a questo scopo è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1980, sentita la commissione prevista dal primo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, su propsota del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di:

1) definire le competenze territoriali dei centri di servizio avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento, alla densità dei contribuenti nel territorio ed alle infrastrutture esistenti;

2) definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale avuto riguardo alla necessità di separare le specifiche funzioni di accertamento dagli altri adempimenti relativi alla gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli connessi alle imposte dovute;

3) integrare entro il limite massimo di cinquemila unità le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle finanze e provvedere alla copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate, da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di pubblici concorsi, nonché attraverso concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiore dall'Amministrazione delle finanze.

Se la commissione di cui al comma precedente non esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto, il Governo provvede egualmente, dandone comunicazione al Parlamento.

Il Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri di servizio dei beni immobili occorrenti, è autorizzato a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione degli stessi.

Con uno più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a centri di servizio. La costruzione di essi può essere data in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta.

Alla costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono destinate le aree appartenenti al patrimonio dello Stato o, in mancanza, acquistate mediante espropriazione per pubblica utilità o compravendita o permuta alla quale si applicano le disposizioni del regio decreto legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, anche quando le aree da trasferire allo Stato sono di maggior valore rispetto a quello dei beni immobili dello Stato da permutare con le stesse.

Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e, fino alla loro completa esecuzione, si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o più società con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la istallazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza, e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni nonché di servizi, anche per l'acquisizione dei dati su supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attività dei centri.

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Ministro delle finanze può stipulare una o più convenzioni concernenti l'affidamento ad una società specializzata, a prevalente partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonché di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi. Parimenti può essere affidata la gestione operativa dei reparti di elaborazione dati dei centri di servizio per il tempo occorrente alla completa funzionalità di detti reparti. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della società affidataria comunque addetti ai compiti di cui al presente comma sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'art. 326 del codice penale.

I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio».

— Il R.D. n. 2440 1923, reca «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1923

— Il R.D. n. 827 1924 di approvazione del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 4 giugno 1924.

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 1140 1942, (variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43, ed altri provvedimenti di carattere finanziario) (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1942) è il seguente:

«Art. 14. - L'autorizzazione preventiva del Provveditorato generale dello Stato, stabilita per il funzionamento degli uffici statali dall'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929 VII, n. 1058, modificato con la legge 29 giugno 1940 - XVIII, n. 802 e dall'art. 3 del decreto del Duce 5 novembre 1935 - XIV, per lavori di stampa, forniture di carta e di buste, acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, macchine, oggetti di cancelleria, ecc., deve richiedersi anche quando a tali spese si provveda con somme stanziate su capitoli non amministrati dal Provveditorato generale dello Stato o con fondi di gestioni speciali.

L'autorizzazione di cui al precedente comma riguarda sia l'indispensabilità della fornitura, sia la congruità della spesa.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comandi, Corpi e servizi dipendenti dalle amministrazioni militari ed alle aziende dello Stato con ordinamento autonomo».

— La legge n. 584/1977, reca: «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 agosto 1977.

— La legge n. 113/1981 reca: «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 3 aprile 1981.

— Per il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 266/1987, si veda la precedente nota all'art. 10.

Nota all'art. 21:

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) (Pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongo l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge epressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 22:

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 349/1989, si veda la precedente nota all'art. 19:

Nota all'art. 23:

— Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 266/1987, richiamato nella nota all'art. 3, è il seguente:

«Art. 26 *(Procedure per l'istituzione, la modifica o soppressione dei profili professionali)*. — 1. I profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, possono essere, nell'ambito delle declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'art. 20 del presente decreto, modificati, in relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi.

2. Nell'ambito degli accordi decentrati di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 2 potranno essere evidenziate proposte di modifica, istituzione o soppressione di profili professionali.

3. Le singole amministrazioni individueranno, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, anche sulla scorta delle proposte di cui al comma 2, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Nella stessa sede si farà luogo, ove necessario, alla revisione delle modalità di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari

4. Gli ordinamenti del personale delle amministrazioni del comparto contrattuale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, vanno ricondotti alla normativa generale prevista dal presente decreto.

5. Le amministrazioni dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvederanno ad adeguare i propri regolamenti alle norme emesse in attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed a quelle contenute nel presente decreto con particolare riferimento alla utilizzazione del personale in relazione alle attribuzioni previste dai profili professionali ed ai relativi contenuti stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

6. I conseguenti provvedimenti saranno emessi previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

Note all'art. 24:

— Il testo dell'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il D.P.C.M. n. 43/1973 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 28 marzo 1973), è il seguente:

«Art. 11 *(Orario degli uffici doganali)*. — I capi dei compartimenti e delle circoscrizioni doganali, tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini della produzione, del commercio e dei traffici, stabiliscono l'orario dei dipendenti uffici, ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato.

L'orario degli uffici e delle sezioni nelle dogane di confine, di mare e aeroportuali, quando il volume del traffico lo giustifica, deve essere stabilito, sentiti i capi dei servizi sanitari e degli altri servizi dei quali è prescritto l'intervento in relazione all'entrata nel territorio doganale ed all'uscita dallo stesso delle persone, dei veicoli e delle merci, in modo da consentire che:

a) il passaggio delle frontiere sia assicurato ventiquattro ore al giorno con i corrispondenti controlli e formalità per i veicoli che circolano vuoti o trasportano merci in regime doganale di transito;

b) i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci che non circolano in regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì, per almeno dieci ore senza interruzione e il sabato per almeno sei ore senza interruzione, salvo se questi giorni sono festivi; per le operazioni doganali eseguite nel periodo di apertura degli uffici oltre il limite dell'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato è addebitato il costo del servizio.

Nei centri elaborazione dati dei compartimenti doganali è stabilito un orario di ventiquattro ore al giorno.

Il Ministro delle finanze può disporre riduzioni degli orari, di cui al secondo e terzo comma, nei casi di inesistente o scarsa circolazione delle persone e dei veicoli ovvero di mancata utilizzazione delle apparecchiature terminali collegate ai centri elaborazione dati.

I capi delle dogane possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario di ufficio o fuori del circuito doganale verso pagamento del costo del servizio».

— Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 266/1987, indicato nella nota all'art. 3, è il seguente:

«Art. 2 *(Organici)*. — 1. Le amministrazioni forniscono alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, entro il 30 aprile di ciascun anno, informazioni attinenti, in particolare, alle consistenze organiche ed ai presenti con le più opportune disaggregazioni caratteristiche quali: personale di ruolo e non, livello retributivo, sesso, età ed anzianità di servizio, tasso di assenteismo annuo, quantità di ore straordinarie prestate nell'anno precedente.

2. Ove possibile, le amministrazioni forniscono informazioni in loro possesso sui servizi erogati e sulle caratteristiche dei fruitori degli stessi.

3. Le informazioni di cui sopra costituiscono supporto per la verifica e definizione dei flussi di attività e degli organici.

4. Al fine di pervenire ad una razionale organizzazione del lavoro in ciascuna amministrazione, si provvede alla verifica e determinazione delle dotazioni organiche degli uffici delle stesse amministrazioni sulla base del fabbisogno funzionale.

5. Al riguardo, le singole amministrazioni procedono, mediante apposita commissione paritetica, a definire i criteri necessari alla realizzazione di indagini campionarie, per rilevare i tempi operativi delle diverse attività degli uffici compresi nel campione.

6. Le indagini prendono a riferimento un numero limitato di uffici di similari valenze, costituenti un campione sufficientemente rappresentativo, in relazione anche alla dimensione dell'ufficio e ai flussi di lavoro, ubicati nelle diverse aree geografiche del Paese e svolgenti funzioni omogenee.

7. *I risultati dell'indagine sono riassunti, con l'apporto della commissione paritetica, a livello centrale dell'amministrazione e costituiscono la base per la determinazione, da attuare mediante accordi decentrati per unità organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale, dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro.*

8. *Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata indicata nel comma 7, si terrà conto, oltre che delle risultanze delle operazioni di cui al medesimo comma 7, anche delle situazioni specifiche nei singoli uffici, nonché delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette ai servizi indivisibili, delle eventuali necessità di professionalità nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attività degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessità organiche degli stessi.*

9. Tali proposte saranno valutate in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale e potranno costituire la base per proposte finalizzate a:

a) modificare le piante organiche di ufficio. Tali modifiche saranno effettuate con provvedimento dell'amministrazione sentito il consiglio di amministrazione;

b) modificare i contingenti dei profili insistenti sulla stessa qualifica funzionale, cui si provvederà, su proposta del Ministro competente al Dipartimento per la funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

c) modificare i contingenti di profili insistenti su qualifiche funzionali differenti cui si provvederà, dopo aver attuato i processi di mobilità previsti nell'art. 3, con iniziative dei Ministri competenti, utilizzando le procedure consentite dalla vigente normativa, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione».

Nota all'art. 25:

— Il testo dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) (Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967) è il seguente:

«Art. 168 *(Esperti)*. — L'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato o da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale, e fino ad un massimo di dieci unità, persone estranee alla pubblica amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.

L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32 nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.

Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli affari esteri può chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.

Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di ottanta.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea».

Nota all'art. 27:

Per il testo dell'art. 17 della legge n. 400, 1988 si veda la precedente nota all'art. 21.

Nota all'art. 28:

Per il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 266, 1987 si veda la precedente nota all'art. 10.

Nota all'art. 29

— Il testo dell'art. 27 del D.L. n. 59, 1968, convertito dalla legge n. 224/1968, concernente «Organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova, del pollame e del riso. Disposizioni relative ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, nonché alle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i Paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, di taluni prodotti agricoli», è il seguente:

«Art. 27. — I servizi relativi al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione, all'esportazione o alla produzione, dei prelievi o dei dazi per i prodotti che formano oggetto della politica agricola della Comunità economica europea, nonché quelli relativi al pagamento delle sovvenzioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, possono essere accentrati, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro, presso una o più intendenze di finanza.

Le aperture di credito per i pagamenti di cui al comma precedente sono disposte, a favore degli intendenti di finanza competenti per i pagamenti stessi, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al comma precedente sono resi con le modalità indicate all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e sono soggetti al controllo delle ragionerie provinciali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio in relazione all'accentramento effettuato a norma del primo comma del presente articolo».

Nota all'art. 30:

Si riportano i quadri *A*, *E*, *F* e *G* della tabella VI dell'allegato II al D.P.R. n. 748/1972:

«Tabella VI

MINISTERO DELLE FINANZE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro A. — Dirigenti dell'Amministrazione centrale			
C	Dirigente generale....	11	Direttore generale	11
			Vice direttore generale	11
D	Dirigente sup.re.......	63	Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	52
E	Primo dirigente........	100	Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale e vice consigliere ministeriale	100
		174 *(a)*		

(a) Un posto è riservato al personale direttivo della carriera degli statistici.

Quadro *E.* — *Dirigenti dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
			Direttore dei laboratori chimici	1
D	Dirigente sup.re.......	8	Direttore dei laboratori di particolare rilevanza e consigliere ministeriale aggiunto	7
E	Primo dirigente........	20	Direttore di laboratorio o vice consigliere ministeriale	20
		28		

Quadro *F.* — *Dirigenti degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
			Capo U.T.C.I.F.......	1
D	Dirigente sup.re.......	11	Capo U.T.I.F. in sedi di particolare rilevanza	6
			Ispettore generale	4
E	Primo dirigente........	34	Capo U.T.I.F.	34
		45		

Quadro *G.* — *Dirigenti delle dogane*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
			Direttore U.C.R......	1
			Direttore U.T.C.D...	1
D	Dirigente sup.re.......	19	Capo compartimento doganale e ispettore generale	17
E	Primo dirigente........	95	Titolare di circoscrizione doganale e ispettore capo	95».
		114		

Nota all'art. 31:

Per il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 266/1987 si veda la precedente nota all'art. 23.

Note all'art. 34:

Per il testo del D.P.R. n. 748/1972 si veda la precedente nota all'art. 9.

— Il testo vigente dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), è il seguente:

«Art. 16. *Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici.* — 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si applichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati».

— La legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1980.

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 302/1984 (Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria) è il seguente:

«Art. 1. — La dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette al 12 luglio 1980, riferita alle qualifiche dei ruoli e delle carriere previste dall'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentata di 1.150 unità ripartite come segue:

a) personale delle dogane, carriera di concetto, ruolo dei segretari: 500 unità;

b) personale delle dogane, carriera di concetto, ruolo dei contabili: 200 unità;

c) personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, carriera di concetto, ruolo dei procuratori: 350 unità;

d) personale dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, carriera esecutiva, ruolo dei preparatori chimici: 50 unità;

e) personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, ruolo del personale operaio, operai comuni: 50 unità.

Per la copertura dei posti portati in aumento per effetto del comma precedente e di quelli comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi i posti riservati ai sensi dell'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in favore di coloro che risultano collocati nelle graduatorie di idoneità compilate dall'amministrazione finanziaria, il Ministro delle finanze può bandire speciali concorsi nazionali con ripartizione regionale dei posti, in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. La predetta riserva opera nell'ambito dei concorsi speciali secondo le modalità stabilite nel terzo e quarto comma. È esclusa ogni altra riserva prevista da disposizioni anche speciali.

Nei bandi di concorso devono essere indicati il numero di posti per i quali il concorso è bandito, distinti per ciascuna regione, nonché la quota proporzionale riservata ai sensi del comma precedente. Sono ammesse domande di partecipazione per l'assegnazione a uffici siti nell'ambito di una sola regione.

I riservatari, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi risultano nelle graduatorie di cui al secondo comma per l'ammissione nei ruoli di carriere corrispondenti e che alla medesima data sono in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso ai ruoli per i quali i concorsi sono stati indetti, vengono collocati nella speciale graduatoria di merito dei riservatari a condizione che abbiano dichiarato espressamente nella domanda di partecipazione al concorso di volersi avvalere della facoltà di cui al presente comma. La graduatoria è compilata per ciascun concorso e regione secondo la posizione acquisita nelle graduatorie di cui al secondo comma. I riservatari che non assumono servizio nella sede di assegnazione nel termine previsto, decorrente dalla data di comunicazione della collocazione nella graduatoria speciale, decadono dal diritto di nomina, ferma restando la loro permanenza nelle graduatorie di cui all'art. 26-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. I posti non attribuiti per insufficienza di concorrenti riservatari ovvero per decadenza dal diritto di nomina sono automaticamente portati in aumento alla residua quota regionale.

Per l'assegnazione dei posti non rientranti nella riserva prevista dal secondo comma e di quelli non attribuiti ai riservatari ai sensi dell'ultima parte del comma precedente, la prova d'esame, per la nomina nelle carriere di concetto ed esecutiva, consiste in un colloquio vertente sulle materie oggetto delle prove stabilite nei quadri 18, 19, 20 e 36, allegati al decreto del Ministro delle finanze 11 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 6 novembre 1974, concernente i programmi d'esame per i concorsi di ammissione nei ruoli del personale del Ministero delle finanze. Per la copertura dei posti nel ruolo del personale operaio si applicano le norme dell'art. 7 della legge 13 maggio 1975, n. 157; il personale operaio degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione può essere destinato a prestare servizio presso qualsiasi ufficio dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette.

Ai concorsi indetti ai sensi del secondo comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 9, 10 ed 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, e le norme generali in materia di concorsi per il pubblico impiego di cui all'art. 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432. Non sono applicabili vincoli relativi alla permanenza nella prima sede di assegnazione diversi da quelli disposti dall'ultimo comma del citato art. 11 né i limiti o i divieti di assunzione disposti da altre leggi generali e speciali.

Le commissioni esaminatrici sono composte da:

a) un funzionario dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a primo dirigente, da scegliere anche tra il personale in quiescenza, presidente;

b) due funzionari con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, dei quali uno dell'amministrazione centrale e uno dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, da scegliere anche tra il personale in quiescenza, membri.

Possono essere nominate sottocommissioni d'esame con le modalità previste nei commi secondo e terzo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici e delle eventuali sottocommissioni sono svolte da un funzionario dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

In relazione alle esigenze di potenziamento dei servizi ispettivi nel settore delle imposte sulla fabbricazione e sui consumi il Ministro delle finanze è autorizzato ad attribuire ai primi dirigenti del ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione la funzione di ispettore capo ovvero quella di capo di ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di media rilevanza, ferma restando l'attuale complessiva dotazione dei posti di qualifica.

Gli impiegati inquadrati ai sensi dell'art. 4 della legge 19 aprile 1982, n. 165, ed assegnati a prestare servizio presso uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, oltre ad espletare le mansioni ordinarie della categoria di personale non di ruolo nella quale vengono inquadrati, possono essere addetti a svolgere i compiti specifici d'istituto che gli ordinamenti dei rispettivi uffici di destinazione assegnano al personale di ruolo di corrispondente livello».

— Il R.D. n. 2046/1864 concerne l'approvazione del regolamento per i facchini di dogana.

Note all'art. 35:

— Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 853/1984 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria.), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17/1985 è il seguente:

«Art. 4. — 1. I quadri *A, C, D, H, L* e *M/1* della tabella VI — allegato II — al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi al presente decreto.

2. In mancanza di applicazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, a decorrere dal 1° gennaio 1985 i profili professionali di cui alla disposizione citata sono autonomamente definiti, per tutto il personale del Ministero delle finanze, con decreto del Ministro delle finanze, su proposta di un'apposita commissione paritetica e sentito il parere del consiglio di amministrazione.

3. La commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro delle finanze, ed è costituita da un Sottosegretario di Stato che la presiede, da due dirigenti dell'amministrazione centrale delle finanze, un dirigente del Dipartimento della funzione pubblica, un dirigente del Ministero del tesoro e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

4. In relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilità connesse con l'esercizio delle attività tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, è attivato, attraverso la contrattazione prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità.

5. Nell'ambito delle contrattazioni di cui al comma precedente saranno determinati:

a) i criteri di ripartizione del compenso fra i diversi settori dell'Amministrazione finanziaria e, nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di uffici differenziate secondo il risultato ottenuto, nell'anno precedente, nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente;

b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento con riferimento anche alla titolarità degli uffici ed alle funzioni ispettive;

c) i tempi e le modalità per la erogazione del compenso al personale.

6. Per le finalità di cui ai precedenti commi 4 e 5 è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire 30 miliardi la cui consistenza potrà annualmente essere modificata in sede di legge di approvazione del bilancio.

7. Al personale dell'Amministrazione finanziaria incaricato di svolgere al di fuori della sede del proprio ufficio compiti ispettivi, di collaudo, di verifica, di controllo e sopralluoghi si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 5 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

8. Per esigenze di servizio, in attesa della disciplina relativa alla mobilità del personale fra ruoli diversi delle singole amministrazioni e fra quelli di amministrazioni diverse dello Stato, il personale dipendente dell'Amministrazione finanziaria può con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, essere assegnato, ferma restando la sede di servizio, per periodi non superiori a un anno anche ad uffici diversi da quelli per i quali è istituito il ruolo al quale appartiene.

9. Nel primo comma dell'art. 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono soppresse le parole: «e possegga in tale qualifica un'anzianità di almeno tre anni».

10. Per il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici periferici del Ministero delle finanze la competenza ad adottare i provvedimenti in materia di congedi straordinari, aspettative (escluse quelle concesse per mandato parlamentare per motivi sindacali o per incarichi pubblici per i quali le vigenti disposizioni le prevedono), assenze dal servizio delle lavoratrici madri ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, assenze per motivi politico-amministrativi di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e successive modificazioni, nonché di altre assenze previste dalle vigenti disposizioni di legge, è devoluta all'intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione hanno sede gli uffici stessi. La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. È confermata la competenza delle direzioni generali del Ministero delle finanze ad adottare, per il personale da ciascuna di esse amministrato, i provvedimenti di cui al precedente comma relativi:

ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione centrale;

ai dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale;

ai dipendenti collocati fuori ruolo o comandati presso altre amministrazioni o enti pubblici.

12. *In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 4 della legge 19 aprile 1982, n. 165, gli operai del Ministero delle finanze, ivi compresi i cunneggiatori, che comunque siano stati ammessi a partecipare allo speciale concorso, previsto dai commi primo e secondo del medesimo articolo e che siano risultati idonei, sono assunti ed inquadrati, nella qualifica iniziale propria della categoria prevista dalle norme in vigore.*

13. In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 19 aprile 1982, n. 165, il personale diurnista, ad eccezione di quello assunto ai sensi del penultimo comma dell'art. 2 della legge stessa, è inquadrato in ruolo al 1° giugno 1985 nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.

14. Per l'ammissione ai concorsi di accesso alle ex carriere di concetto (VI qualifica) dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, ad eccezione di quelli indicati nel comma successivo, costituiscono titolo di studio valido i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che, a norma del primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea.

14-*bis*. *I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie (tecniche ed amministrative) che abbia sostenuto concorsi di accesso alla carriera con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali.*

15. Per l'ammissione ai concorsi di accesso alle ex carriere di concetto tecniche delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali (ruolo del personale tecnico) e delle dogane e imposte indirette (ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione) restano validi i diplomi previsti dalle disposizioni vigenti. Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli delle ex carriere di concetto dei contabili doganali e dei cassieri degli uffici del registro e degli uffici IVA sono considerati validi, in aggiunta al titolo di studio attualmente prescritto, anche i diplomi di maturità tecnica rilasciati dagli istituti tecnici commerciali o dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

16. Al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, è iscritto di diritto:

a) il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, in servizio alla data del 17 maggio 1981 o assunto con decorrenza successiva, a condizione che non sia iscritto ad altri fondi di previdenza, ad eccezione del «Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto» di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 699, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 946;

b) il personale di cui all'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, assegnato al Ministero delle finanze e inquadrato nel ruolo speciale previsto dallo stesso articolo, a condizione che non sia iscritto ad altri fondi di previdenza.

17. Ai fini della corresponsione del trattamento previdenziale, l'anzianità da valutare decorrerà:

a) per il personale di cui alla lettera *a)* del precedente comma, dalla data di assunzione in servizio e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 699;

b) per il personale di cui alla lettera *b)* del precedente comma, dalla data di immissione in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

18. Le prestazioni assistenziali di cui all'art. 7, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, sono erogate in base a criteri e misure, uniformi per tutti gli iscritti, stabiliti dal regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza unificato previsto dall'art. 5 del medesimo decreto e, fino alla nomina degli organi statutari del fondo stesso, dal comitato provvisorio di cui all'art. 6 del citato decreto.

19. Al personale di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 17 ed al personale di cui all'art. 2, secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, compete l'acconto sull'indennità di liquidazione in misura non superiore all'ottanta per cento dell'aliquota annua prevista per il personale iscritto al fondo di cui all'art. 1, lettera *d)*, dello stesso decreto.

20. Per la realizzazione del programma di automazione del catasto edilizio urbano il Ministero delle finanze si avvale dell'autorizzazione di cui all'art. 7, secondo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982,

n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui al sesto comma del richiamato art. 7 viene aumentata di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1985, lire 20 miliardi per l'anno 1986, e lire 35 miliardi per l'anno 1987. Si applicano le disposizioni di cui al terzo, quinto e settimo comma del citato art. 7.

21. Ai fini della iscrizione in catasto edilizio urbano delle unità immobiliari di nuova costruzione la scheda per la dichiarazione di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, deve essere redatta conformemente al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e deve contenere dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche; essa deve essere sottoscritta anche dal tecnico che ha firmato l'allegata planimetria ai sensi dell'art. 57 dello stesso decreto.

22. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati annualmente i comuni nei quali, per rilevanti variazioni a carattere permanente nel contesto socio-urbanistico dei centri urbani, viene disposta attraverso procedimenti automatizzati la revisione del classamento delle unità immobiliari, con facoltà per l'amministrazione di richiedere elementi e dati ai proprietari di immobili con i modelli di dichiarazione di cui al comma precedente.

23. Gli elementi iscritti nel catasto edilizio urbano possono essere utilizzati, a loro richiesta, dai comuni ai fini statistici e della formazione dei piani urbanistici, e dai consigli tributari comunali ai fini dell'espressione dei propri pareri alla giunta municipale.

24. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 1 è aggiunto il seguente comma:

«Nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino possono essere istituiti due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo. La sede dell'ufficio da istituirsi in aggiunta al primo, nonché la ripartizione delle competenze e dei servizi tra i due uffici sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.»;

all'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

«I due uffici IVA aventi sede nella stessa provincia assumeranno, rispettivamente, la denominazione di «Primo ufficio imposta sul valore aggiunto» e di «Secondo ufficio imposta sul valore aggiunto» e saranno diretti da primi dirigenti. Presso uno dei due uffici potrà non essere istituito o potrà essere soppresso il servizio autonomo di cassa.».

25. Il punto 5) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, deve intendersi nel senso che gli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari possono anche effettuare le verifiche ivi previste.

26. Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di apparati tecnici e attrezzature; per l'esecuzione di tutti i lavori occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza; per l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, attrezzature ed apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; per la fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti alla automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni. Si applicano le disposizioni di cui al settimo comma dell'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

27. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono periodicamente fornire informazioni relative all'applicazione del presente decreto alle direzioni generali e agli ispettorati compartimentali da cui dipendono, secondo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle finanze.

28. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 50.000 milioni per l'anno 1985, in lire 80.000 milioni per l'anno 1986 e in lire 75.000 milioni per l'anno 1987, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivante dalle disposizioni del presente art. 3, commi 18 e 19.

29. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

30. Le disposizioni degli articoli 1 e 2, salvo quanto stabilito nei commi 7 di tali articoli, e quelle dei commi 14 e 15 dell'art. 4 hanno effetto dal 1° gennaio 1985. Le disposizioni dei commi da 1 a 9, e dei commi 12 e 15 dell'art. 3 hanno effetto dal periodo di imposta avente inizio a partire dal 1° gennaio 1985».

— Il D.P.R. n. 146/1975 (Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 16 maggio 1975.

— Il D.P.R. n. 396/1978 (Nuova disciplina del lavoro straordinario reso dal personale in servizio presso l'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette.) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 31 luglio 1978.

— Il D.P.R. n. 422/1977 reca: «Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 27 luglio 1977.

Nota all'art. 36:

Per il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 266/1987 si veda la precedente nota all'art. 10.

Nota all'art. 37:

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 349/1989 si veda la precedente nota all'art. 19.

— Per il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 266/1987 si veda la precedente nota all'art. 10.

— Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 344/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie) è il seguente:

«Art. 10.— (*Compenso incentivante*) Dal 1° gennaio 1984 è istituito, a favore del personale di cui al precedente art. 1, un compenso incentivante la produttività nella misura di L. 85.000 mensili lorde per l'ottava qualifica funzionale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da definire entro il 31 ottobre 1983, saranno stabilite:

a) le misure per le restanti qualifiche funzionali, in proporzione con l'ammontare degli stipendi di cui al precedente art. 3;

b) i criteri e le modalità di corresponsione, per non più di undici mesi l'anno, in relazione al conseguimento di obiettivi stabiliti dalle singole amministrazioni, all'effettiva presenza in servizio, al pieno rispetto dell'orario d'obbligo e ad ogni altra eventuale condizione al fine di migliorare l'efficienza del servizio;

c) le maggiorazioni delle misure di base, in relazione a specifiche effettive prestazioni lavorative.

La individuazione dei destinatari delle maggiorazioni di cui al punto *c)* del precedente comma sarà rimessa alla contrattazione decentrata, in attuazione dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Il compenso di cui al presente articolo sarà corrisposto in sostituzione di compensi o indennità, fruiti dal personale al medesimo titolo o che siano comunque collegati alle effettive prestazioni ordinarie di servizio, da individuare con il decreto di cui al secondo comma, che verranno contestualmente soppressi.

Qualora questi ultimi trattamenti risultino di importo più elevato rispetto al compenso incentivante, comprensivo delle maggiorazioni, l'eccedenza sarà conservata *ad personam* e riassorbita con gli eventuali futuri miglioramenti del compenso stesso.

Il compenso incentivante non compete al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti di istituto.

Al finanziamento del compenso incentivante di cui al presente articolo si provvede:

1) con i fondi destinati a remunerare il lavoro straordinario nei normali limiti orari per il personale di cui al precedente art. 1;

2) con i fondi stanziati per indennità e compensi da sopprimere ai sensi del precedente quarto comma;

3) con la quota aggiuntiva mensile di L. 15.000 per ciascuna unità organica, da fronteggiare con gli appositi fondi stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 302/1984 già riportata nella nota all'art. 34, è il seguente:

«Art. 3. — In relazione ai particolari disagi ed alle speciali responsabilità derivanti dall'esercizio delle attività di accertamento e di controllo delle merci e sui viaggiatori, anche su base documentale, per il personale civile periferico dell'amministrazione finanziaria che presta servizio in via esclusiva e permanente presso i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e gli altri uffici e servizi dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, il compenso incentivante base previsto dall'art. 10 dell'accordo nazionale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, resta, in ogni caso, maggiorato almeno nella misura del 130 per cento prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984».

Note all'art. 39:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 66/1988 (Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze) è il seguente:

«Art. 6. — 1. Le disposizioni del comma settimo dell'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, si applicano anche ai contratti e alle convenzioni stipulati a norma del comma secondo dello stesso art. 7 al fine di assicurare il completamento nonché l'esecuzione oltre il 31 dicembre 1987 di nuove realizzazioni, integrazioni e conduzione tecnica del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze. Continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 7 del medesimo decreto.

2. Per il graduale raggiungimento del fine indicato nel comma 1 i contratti e le convenzioni stipulati per gli anni dal 1988 al 1992 avranno particolare riferimento al sottosistema informativo del catasto nonché alla realizzazione del progetto di automazione delle attività di controllo della produzione, trasformazione, movimentandone ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo, comprese le attività dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, nonché alla predisposizione delle procedure di colloquio con il sistema informatico delle dogane o con i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria, della Guardia di finanza e di altri enti esterni all'Amministrazione finanziaria. La conseguente spesa, valutata in lire 300 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 450 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992, fa carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, allo specifico cap. 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

3. Nelle spese di cui al comma 2 non rientrano quelle relative alla locazione ed ordinaria amministrazione e gestione della rete di trasmissione dati, dei locali e delle apparecchiature comuni ai sistemi informatici delle dogane e delle imposte indirette, che restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per la meccanizzazione dei servizi dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette.

4. La realizzazione dei progetti di sviluppo e di integrazione deve prevedere anche una maggiore utilizzazione e specializzazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cui potrà essere affidata la gestione di centri di elaborazione dati, di apparecchiature terminali ad essi collegate e di *personal computers* in dotazione agli uffici.

5. Le disposizioni dell'art. 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono estese alle scritture, alla contabilità ed alle procedure degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 60/1976 di conversione in legge del D.L. n. 8/1976 reca: «Norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria», è il seguente:

«Art. 2. — È istituita una commissione di parlamentari avente il compito della vigilanza sull'anagrafe tributaria.

La commissione è composta di undici membri designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

90G0147

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651344) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
V.a Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, *come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10).* Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 2 0 0 1 0 6 0 9 0 0 2 2 0 0 *

L. 2.200